

Una convenzione sulle strade ferrate tra l'Italia e l'Austria.

Una convenzione postale fra l'Italia e l'Austria egualmente conchiusa il 23 aprile. (V. *Stampati* ni 52, 53, 54)

Ed infine una convenzione postale tra l'Italia e la Spagna conchiusa il 4 aprile. (V. *Stampato* n° 55)

Pregherei la Camera di volersi occupare al più presto di questi progetti, atteso che scade prossimamente il tempo stabilito per le ratifiche.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, coi documenti annessi, e se non v'è opposizione saranno dichiarati di urgenza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA LEGGE PER IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E SULL' ENTRATA AGRARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile e sulla tassa dell'entrata agraria.

Siamo rimasti all'articolo 14, del quale darò lettura:

« Art. 14. La esenzione da sovrimposte comunali e provinciali, ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del decreto 28 giugno 1866, numero 3023, sui redditi contemplati dall'articolo 5 del decreto stesso, è limitata al caso in cui siano minori di annue lire 2000 gli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal tesoro per conto erariale. »

L'onorevole Serafini propone la soppressione di quest'articolo.

Gli onorevoli Barazzuoli, Tenani, Puccioni, Collotta e Bandini ne propongono pure la soppressione.

L'onorevole Alippi propone la soppressione di quest'articolo 14 dal punto di vista della sua pratica applicazione.

Siccome questi signori propongono semplicemente la soppressione, così, parlando e votando contro l'articolo, otterranno il loro scopo, senza che sia d'uopo di proporre la soppressione, la quale non è un emendamento.

Al contrario, l'onorevole Salvagnoli propone un'aggiunta la quale sarebbe così formulata:

« Tale esenzione è accordata anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi minori di lire 2000 annue, che sono riscossi dagli impiegati delle provincie, dei comuni ed opere pie. »

La parola è all'onorevole Salvagnoli.

SALVAGNOLI. Io ho proposto quest'aggiunta, perchè non trovo alcuna differenza tra gl'impiegati provinciali e comunali e gl'impiegati regi. Nè le ragioni che

sono state addotte nella relazione della Commissione per stabilire questa differenza mi hanno persuaso.

Se sussiste che gl'impiegati provinciali e comunali hanno il vantaggio di non essere traslocati, hanno anche lo svantaggio di non avere avanzamenti, e di essere retribuiti molto meno degli impiegati regi.

Non posso ammettere che l'ufficio sia meno decoroso, perchè io non vedo, tanto negli impiegati regi che negli impiegati comunali e provinciali, che impiegati i quali servono il pubblico, e tutti sono pagati dai contribuenti stessi, e la cassa, si chiami provinciale o comunale o regia, è sempre la stessa, è quella dei contribuenti.

Le altre ragioni che sono state dedotte per istabilire la differenza, invero non mi paiono migliori. Quindi io credo che la rigorosa giustizia voglia che sieno trattati alla pari tanto gl'impiegati regi, quanto gl'impiegati provinciali e comunali.

In quanto poi agl'impiegati provinciali, farò osservare che in questo momento si commetterebbe una doppia ingiustizia verso di essi, essendo quasi tutti impiegati regi che sono passati al servizio delle provincie, ed hanno gli stessi diritti degl'impiegati regi.

Per queste ragioni io raccomando la mia aggiunta alla giustizia della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandini vorrebbe che alla proposta dell'onorevole Salvagnoli si facesse quest'aggiunta:

Dopo « delle provincie, dei comuni ed opere pie » *aggiungere*: « e delle altre due categorie d'impiegati con le suddette indicate all'articolo 6 del regio decreto del 28 giugno 1866. »

L'onorevole Bandini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti propone che l'articolo 14 del progetto della Commissione sia soppresso e che al medesimo sia sostituito il seguente:

« La esenzione da sovrimposte comunali e provinciali, ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del decreto 28 giugno 1866, numero 3023, sui redditi contemplati dall'articolo 5 del decreto stesso, è estesa agli stipendi ed altri assegni fissi personali che si pagano dalle amministrazioni dei comuni e delle provincie. »

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare onde svolgere questa sua proposta.

SANGUINETTI. Il primitivo progetto che stabiliva la tassa sulla ricchezza mobile colpiva tutte quante le rendite, non esclusi gli stipendi degl'impiegati dello Stato. Gli stipendi per conseguenza erano colpiti non solo dalla tassa erariale, ma benanche dai centesimi addizionali delle provincie e dei comuni. Gl'inconvenienti che ne derivarono, specialmente per l'imposizione dei centesimi addizionali delle provincie e dei comuni, furono tali e tanti, suscitarono lagni così veri, così